

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 45 del 20 settembre 2004

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 agosto 2004 - Deliberazione n. 1589 - Area Generale di Coordinamento - N. 17 - Ormel - **Linee guida per la concessione delle agevolazioni ai datori di lavoro previste dall'art. 13 della legge n. 68 del 12/03/1999.**

omissis

PREMESSO

- che la Legge n. 68 del 12/03/1999 detta norme in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- che il D.Lgs. n. 469 del 23/12/1997 ha conferito alle Regioni e agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;
- che la Regione Campania con L. R. n. 14 del 13/08/1998 ha definito i principi e i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei Servizi per l'impiego;
- che la Legge n. 18 del 6/12/2000 "Disposizioni di Finanza Regionale" ha integrato e modificato la L. R. n. 14/99 all'art. 45 con gli articoli 15 bis che ha istituito il "Fondo Regionale, per l'occupazione dei disabili" e 15 ter che ha istituito il "Comitato Regionale per la gestione del Fondo";
- che con decreto no 91 del 13/01/2000 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il regolamento recante le norme per il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;
- che la Regione Campania con D P G.R. N' 2516 del 21 novembre 2001 ha definito i criteri attuativi per l'applicazione della L. n. 68/99;
- che l'art. 11 della Legge 68/99 regola l'istituto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa;
- che la Commissione Regionale per il Lavoro con deliberazione no 15 del 28 marzo 2002 ha approvato le linee programmatiche e l'iter procedurale per la stipula delle convenzioni di cui alla L. 68/99;
- che sono stati stipulati i protocolli di intesa tra la Regione Campania, SETTORE ORMEL e l'INPS (27 giugno 2002) e tra la Regione Campania, SETTORE ORMEL e l'INAIL (17 gennaio 2002) per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art. 13 della L.68/99;
- che La Regione Campania con delibera di Giunta N'2930 del 21 giugno 2002 ha stabilito le modalità di gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili

RILEVATO:

- che ai sensi dell'art. 4 del citato Decreto interministeriale relativo al Regolamento per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili vengono assegnate annualmente alla Regione risorse con le quali è possibile sostenere gli interventi di agevolazione alle imprese previsti dall'art. 13 della L. 68/99 (fiscalizzazioni totali, fiscalizzazioni parziali, rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili)
- che in applicazione dell'art. 13, c. 1, lettere a) e b) della Legge i programmi di inserimento possono essere ammessi agli incentivi per più anni, con finanziamento al budget dell'anno di presentazione della richiesta datoriale;
- che anche i Datori di lavoro non obbligati possono accedere agli incentivi previsti dal citato art. 13 della Legge 68/99;

CONSIDERATO

la necessità di emanare linee guida per la concessione delle agevolazioni sostenute dalla richiamata assegnazione alla Regione;

l'opportunità di fornire ai Servizi competenti delle A.A.P.P. indicazioni procedurali ed operative per l'ammissione dei datori di lavoro agli incentivi a far data dalla pubblicazione della presente delibera sul BURC

la opportunità di segnalare in maniera puntuale alle imprese interessate le modalità per accedere alle suddette agevolazioni;

la necessità di definire, provvedendo alle relative erogazioni, le situazioni delle aziende che, avendo stipulato una convenzione con i Servizi competenti dal 2000 al 2003, hanno diritto a godere delle agevolazioni di cui all'art. 13, c. 1, lettere a) e b) e c. 3, nonché al rimborso forfetario parziale delle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. c), della Legge n. 68 del 12/03/1999, per l'assunzione di lavoratori disabili aventi i requisiti di legge;

CONSTATATO

i richiamati adempimenti attuativi e di supporto sono da collocarsi nel più generale e complessivo processo di attuazione della L. 68/99, il quale a sua volta richiede una puntuale definizione degli indirizzi e della strumentazione applicativa per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili;

Sentito, in merito, il Comitato Regionale per la gestione del Fondo;

Visto La Legge n. 68 del 12/03/1999;

Visto li D.Lgs. N. 469 del 23/12/1997;

Visto La L.R. n. 14 del 13/09/98;

Visto La L. n. 18 del 06/12/2000;

Visto Il Decreto del Ministero del Lavoro n. 91 del 13/01/2000

Propone, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare le linee guida, contenute nell'allegato A) che è parte integrante della presente delibera, per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 13 della Legge 68/99, a far data dalla pubblicazione della presente delibera sul B.U.R.C.;

- di definire, secondo le modalità operative, di cui all'allegato B) che è parte integrante della presente delibera, la concessione delle agevolazioni in favore delle aziende che hanno stipulato una convenzione con i Servizi competenti dal 2000 al 2003 ed hanno diritto a godere delle agevolazioni di cui all'art. 13, c. 1, lettere a) e b) e c. 3, nonché al rimborso delle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. c), della Legge n. 68 del 12/03/1999, per l'assunzione di lavoratori disabili aventi i requisiti di legge;

- di dare mandato al Dirigente del SETTORE ORMEL di concordare eventuali modifiche ai citati protocolli di intesa con INPS ed INAIL in relazione al nuovo percorso individuato con la presente delibera;

- di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati al SETTORE ORMEL, all'ARLAV, al Settore Entrata e Spesa per i successivi adempimenti di competenza

Al Settore Stampa Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

ALLEGATO A)

- Le Province svolgono l'istruttoria in merito all'ammissione agli incentivi di cui all'art. 13, c. 1, lett. a) e b) e c. 3, nonché al rimborso forfetario parziale delle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. c), L. n. 68/1999;
- Al fine di accedere alle risorse finanziarie di cui all'art. 13 della Legge n. 68/1999 le imprese interessate, devono presentare, una istanza agli uffici competenti, individuati dalla L. R. 14/98 nei Servizi Politiche del Lavoro delle Province, entro il 31 ottobre di ciascun anno, dichiarando la somma corrispondente alla fiscalizzazione totale o nella misura del 50 per cento, per tutto il periodo di riferimento, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. a) e b) ovvero alle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. c), e c. 3, L. n. 68/1999.
- Nella istanza i datori di lavoro dovranno, altresì, specificare l'importo annuale dei contributi previdenziali ed assistenziali (INPS o altri istituti previdenziali ed assistenziali e INAIL)
- L'istanza dovrà essere riferita a programmi di inserimento di lavoratori disabili per i quali sussistano i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui all'art.13 della Legge 68/99 e potranno, a loro volta, essere relativi a:
 1. Convenzioni stipulate ed assunzioni effettuate;
 2. Convenzioni stipulate ed assunzioni programmate non oltre l'anno in corso;
 3. Convenzioni proposte entro il 31 ottobre di ogni anno, anche se non ancora stipulate (le assunzioni possono essere già avvenute o risultare in itinere);
- Possono presentare l'istanza per accedere agli incentivi previsti dal citato art. 13 della Legge 68/99 anche i Datori di lavoro non obbligati;
- Se la richiesta di agevolazioni non viene presentata entro il 31 ottobre dell'anno in cui è stato presentato il programma di inserimento si decade dal diritto ad ottenere le agevolazioni per l'anno in corso. La domanda presentata entro il 31 ottobre dell'anno successivo, sarà valutata per il periodo residuo;
- Le Province effettuano l'istruttoria e ne presentano gli esiti alla Regione inviando al SETTORE ORMEL, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco dei datori di lavoro ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 13 della L.68/99, indicando, in particolare:
 - l'importo totale delle stesse agevolazioni calcolato, relativamente alle fiscalizzazioni di cui al c.1, lettera a) e b) nonché al c.3 del citato articolo, dalla data di avvio fino alla data di conclusione presunta;
 - l'importo totale delle spese sostenute ammissibili alle agevolazioni di cui al c.1 lett. c);
- Le Province trasmetteranno, a tal fine, un prospetto riepilogativo dei programmi di inserimento per i quali è ammissibile la concessione delle agevolazioni, che dovrà essere compilato con la puntuale identificazione della impresa, della persona disabile e degli importi INPS ed INAIL o di altri Enti da rimborsare, nonché degli importi totali delle spese sostenute per usufruire delle agevolazioni di cui al c.1 lett. c) sulla base delle quantificazioni fornite dalle imprese con la loro istanza;
- Il SETTORE ORMEL sottopone i prospetti riepilogativi ricevuti dalle Province alla successiva approvazione del Comitato di gestione del Fondo Regionale che verificherà la disponibilità del Fondo Nazionale rispetto all'ammontare delle agevolazioni richieste dai datori di lavoro;
- I programmi di inserimento possono essere ammessi agli incentivi per più anni, con finanziamento al budget dell'anno di presentazione della richiesta datoriale;
- Gli oneri di spesa per le assicurazioni dei tirocinanti, ai sensi dell'art. 13, c. 3, L. n. 68/1999, sono rimborsati, in via preferenziale, in connessione ai programmi ammessi agli incentivi, secondo le previsioni del D.P.R. 13 gennaio 2000, n. 91;
- Il Comitato di Gestione del Fondo definirà, con riferimento alle diverse tipologie di spesa, la percentuale dell'importo da rimborsare relativamente alle spese sostenute ammesse alle agevolazioni di cui al c.1 lett. c) dell'art. 13 L. n. 68/1999)
- la Regione approva, con decreto del Dirigente dell'ORMEL, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, l'elenco dei soggetti beneficiari anche in relazione all'esigenza di garanzia di spesa rispetto ad importi eventualmente non attribuiti sulla base delle istruttorie provinciali;
- IL Dirigente del SETTORE ORMEL con atto successivo provvede all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione a favore di INPS e di INAIL, come stabilito dai sopra citati Protocolli d'intesa, della somma necessaria alla copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti dalle agevolazioni approvate con riferimento all'anno solare nel quale sono state concesse le agevolazioni ed alla prima annualità dell'anno successivo;
- Con riferimento alle annualità successive, qualora siano mantenuti i requisiti di ammissibilità verificati in sede d'istruttoria dalle Province, il Dirigente del SETTORE ORMEL con ulteriori atti provvederà

all'impegno ed alla liquidazione delle relative quote a favore di INPS ed INAIL come stabilito dai relativi protocolli di intesa;

- IL Dirigente del SETTORE ORMEL provvede, altresì, all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione a favore dei datori di lavoro degli importi, nelle misure percentuali definite dal Comitato di Gestione del Fondo, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni di cui di cui al c.1 lett. c) dell'art. 13 L. n. 68/1999, previa acquisizione della documentazione di spesa e della verifica, anche attraverso autocertificazione, dell'avvenuta realizzazione degli interventi per i quali è stata richiesta l'agevolazione, documentazione che i datori di lavoro interessati trasmetteranno per il tramite dei Servizi Politiche del Lavoro delle A. A. P. P.,
- Le province comunicano ai datori di lavoro l'avvenuta ammissione ai benefici, indicandone le modalità di fruizione.

ALLEGATO B)

- Le Province richiedono alle aziende interessate di dichiarare, a pena di inammissibilità, entro il 31 ottobre dell'anno in corso la somma corrispondente alla fiscalizzazione totale o nella misura del 50 per cento, per tutto il periodo di riferimento, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. a) e b) e c. 3, ovvero alle spese sostenute, secondo le previsioni dell'art. 13, c. 1, lett. c) L. n. 68/1999;
- Le Province trasmettono alla Regione - SETTORE ORMEL, entro il 15 novembre dell'anno in corso, il prospetto riepilogativo dei programmi di inserimento, effettuati negli anni dal 2000 al 2003, per i quali è stata ammessa la concessione
- delle agevolazioni, indicando, in particolare:
 - l'importo totale delle stesse agevolazioni calcolato, relativamente alle fiscalizzazioni di cui al c.1, lettera a) e b) nonché al c.3 del citato articolo, dalla data di avvio fino alla data di conclusione presunta;
 - l'importo, individuato nella misura del 50% delle spese sostenute, delle agevolazioni di cui al c.1 lett. c) dell'art. 13 L. n. 68/1999);
- Il prospetto dovrà essere compilato con la puntuale identificazione della impresa, della persona disabile e degli importi INPS ed INAIL o di altri Enti da rimborsare, nonché degli importi, individuati nella misura del 50% delle spese sostenute, delle agevolazioni di cui al c.1 lett. c) dell'art. 13 L. n. 68/1999) sulla base delle quantificazioni fornite dalle imprese con la loro istanza;
- Il SETTORE ORMEL presenta i prospetti riepilogativi ricevuti dalle Province al Comitato di gestione del Fondo Regionale che, previa ricognizione dei precedenti pareri di ammissibilità, approva l'elenco.
- la Regione approva, con decreto del Dirigente dell'ORMEL, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, l'elenco dei soggetti beneficiari anche in relazione all'esigenza di garanzia di spesa rispetto ad importi eventualmente non attribuiti sulla base delle istruttorie provinciali;
- IL Dirigente del SETTORE ORMEL con atto successivo provvede all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione a favore di INPS e di INAIL, come stabilito dai sopra citati Protocolli d'intesa, della somma necessaria alla copertura degli oneri di fiscalizzazione derivanti dalle agevolazioni approvate e maturate dai beneficiari ed alla prima annualità dell'anno successivo;
- Con riferimento alle annualità successive, qualora siano mantenuti i requisiti di ammissibilità verificati in sede d'istruttoria dalle Province, il Dirigente del SETTORE ORMEL con ulteriori atti provvederà all'impegno ed alla liquidazione delle relative quote a favore di INPS ed INAIL come stabilito dai relativi protocolli di intesa;
- IL Dirigente del SETTORE ORMEL provvede, altresì, all'impegno della relativa spesa e alla liquidazione a favore dei datori di lavoro degli importi, individuati nella misura del 50% delle spese sostenute, delle agevolazioni di cui al c.1 lett. c) L. n. 68/1999, previa acquisizione della documentazione di spesa e della verifica, anche attraverso autocertificazione, dell'avvenuta realizzazione degli interventi per i quali è stata richiesta l'agevolazione, documentazione che i datori di lavoro interessati trasmetteranno per il tramite dei Servizi Politiche del Lavoro delle A. A. P. P.
- Le province comunicano ai datori di lavoro l'avvenuta ammissione ai benefici, indicandone le modalità di fruizione.